



Comune di Tertenia

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Sommario

Sommario 1	
Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Istituzione e presupposto d'imposta	2
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Art. 4 Esenzioni	3
Art. 5 Misura dell'imposta	4
Art. 6 Applicazione dell'imposta e regime transitorio per il 2023	4
Art. 7 Obblighi del gestore	4
Art. 8 Versamenti dell'imposta	5
Art. 9 Dichiarazione di non utilizzo dell'immobile ai fini di locazione	5
Art. 10 Controllo e accertamento imposta	5
Art. 11 Sanzioni	6
Art. 12 Pubblicità del regolamento e degli atti	7
Art. 13 Rinvio dinamico	7
Art. 14 Tutela dei dati personali	7
Art. 15 Rinvio ad altre disposizioni	7
Art. 16 Entrata in vigore	7

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Tertenia, per tali intendendosi (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**
 - Albergo
 - Albergo residenziale
 - Albergo diffuso
 - Villaggio albergo
 - Albergo rurale
 - b) **STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA**
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Marina resort
 - c) **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE**
 - Case per ferie
 - Ostelli
 - Affittacamere
 - Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
 - Residence
 - Bed and Breakfast
 - Domos
 - Immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
3. L'elencazione di cui al comma precedente deve intendersi non esaustiva, la lista delle strutture ricettive potrà essere modificata con Deliberazione della Giunta Comunale di determinazione o conferma delle tariffe;
4. Per le Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/1998 o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, l'uso con finalità turistica si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente mediante dichiarazione così come indicato all'art. 7 comma 10 del presente regolamento.
5. Le attività agrituristiche previste dalla legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 sono da considerarsi soggette al presente regolamento.

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Tertenia. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Tertenia possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - d) I diversamente abili con una disabilità non inferiore al 70%, i quali dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - e) gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino al massimo di una persona per assistito;
 - f) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
 - g) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggino in strutture ricettive del Comune di Tertenia;
 - h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - i) in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status

corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, l'imposta è dovuta per i pernottamenti ricadenti nel periodo tra il 1 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. La misura dell'imposta, la graduazione ed il numero di pernottamenti tassabili sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
4. Il Comune di Tertenia, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 6 Applicazione dell'imposta e regime transitorio per il 2023

1. Esclusivamente per l'anno 2023, al fine di garantire un'applicazione graduale dell'imposta, sono esenti tutti i soggetti le cui prenotazioni si siano finalizzate entro e non oltre il 31/07/2023. Su richiesta, l'ufficio tributi può chiedere prova al gestore della struttura ricettiva, della data effettiva di conclusione della prenotazione. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione e dichiarazione a carico del gestore di cui all'art. 7 del presente regolamento;

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Tertenia, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 4.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
- 6.** Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Tertenia, entro sette giorni dalla partenza:
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente.

Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.

8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.
9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
10. I proprietari di unità immobiliari ad uso residenziale, non destinate ad abitazione principale, sono tenuti a dichiarare se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche con le modalità previste all'art. 9;
11. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Tertenia le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Art. 9 Dichiarazione di non utilizzo dell'immobile ai fini di locazione

1. I proprietari di unità immobiliari ad uso residenziale, non destinate ad abitazione principale, sono tenuti a dichiarare se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche.
2. La dichiarazione va trasmessa annualmente dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno d'imposta o entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, se successiva a tale data, tramite apposita modulistica e/o procedura messa a disposizione dal Comune.

Art. 10 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune, ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune svolgerà le attività di controllo anche attraverso le informazioni acquisite da fonti "aperte" quali inserzioni su giornali o su siti internet specializzati nel settore degli affitti di case per le vacanze (Facebook, Airbnb, Subito.it, Booking.com, ecc.), unitamente a informazioni istituzionali reperibili presso diversi uffici della Pubblica Amministrazione
4. Il Comune, ovvero il concessionario di cui al comma 1, possono inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari ovvero, in alternativa, possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.
5. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai

questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.

6. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, dal locatore turistico e dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, gli uffici comunale determinerà l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della pubblica amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.
7. Il Comune può effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato con il personale dell'ufficio incaricato della gestione dell'Imposta di soggiorno.
8. Il Comune può approvare, con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, e pubblicare Circolari e Note esplicative sulla corretta interpretazione del regolamento e sull'applicazione dell'imposta.
9. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, procedono alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero degli omessi, parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
10. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, entro i termini di legge, provvedono alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o di rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta, anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e di intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 11 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. per l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dall'art. 7, comma 7 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981; Tale

sanzione verrà irrogata per ciascuna comunicazione periodica omessa.

5. Per tutte le altre violazioni degli obblighi dei gestori di cui all'art. 7 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981.

Art. 12 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è pubblicata sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata ai Regolamenti Comunali.

Art. 13 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

Art. 15 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, commi 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e pertanto dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, del dipartimento delle finanze.